

Pubblicato il 07/06/2019
N. 00684/2019 REG.PROV.CAU.
N. 01215/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Barboni in Milano, via Lamarmora, 36;

contro

Commissione Esami Preliminari All'Esame di Stato Presso Istituto Montini di Milano, Istituto "G.B. Montini" Liceo Classico Paritario di Milano, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento assunto in data 14.5.2019 dalla commissione degli esami preliminari all'esame di Stato ad indirizzo liceo classico di mancata ammissione della candidata esterna agli esami di stato sessione 2018/2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza tenuto conto della data fissata per le prove di esame, tali da non consentire la dilazione della trattazione della domanda cautelare alla prima c.c. utile del 9 luglio 2017, impregiudicata ogni valutazione sul merito delle censure;

Ritenuto di dover acquisire dal "Direttore del liceo classico paritario - istituto "g. b. montini", una relazione con specifico riferimento alle censure dedotte, onde consentire nella c.c. del 9 luglio 2017, di disporre degli elementi utili al fine di decidere sulla domanda cautelare, precisando in particolare quale sia stato l'esito degli esami di maturità cui il ricorrente viene ammesso con riserva in via provvisoria con il presente provvedimento;

Considerato che lo svolgimento dell'esame di Stato, nella data già fissata per gli altri candidati, non determina alcun particolare pregiudizio per l'Istituto e per la Commissione giudicatrice;

P.Q.M.

Accoglie, in via provvisoria, l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone l'ammissione con riserva del candidato, allo svolgimento delle prove di esame di maturità nella data già programmata per gli altri allievi e fissa per la trattazione della domanda cautelare la c.c. del 9 luglio 2017;

Dispone che il Direttore dell'istituto depositi quanto sopra indicato, presso la segreteria del TAR, all'indirizzo PEC tarmi-sez3@ga-cert.it entro il 7 luglio 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 7 giugno 2019.

Il Presidente

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO